

STATUTO ASSOCIAZIONE I FUORICLASSE

Richiamando l'Atto Costitutivo dell'organizzazione di volontariato "I Fuoriclasse", redatto in numero due fogli, datato 25/06/2020 (venticinque giugno duemilaventi) e sottoscritto dagli stessi soggetti cui alla firma del presente documento.

Richiamando l'art.21 del *Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n.117*, in seguito "*Codice del Terzo Settore*", il presente atto è identificabile quale parte integrante e sostanziale dell'Atto Costitutivo cui sopra.

Considerato, infine, che detto documento è redatto ai sensi del *Codice Civile*, della *Legge 11 Agosto 1991 n.266* finché vigente, della *Legge della Regione Marche 30 Maggio 2012, n.15* finché vigente e del già citato Codice del Terzo Settore e s.m.i..

I sottoscritti procedono alla stesura dello Statuto dell'associazione "I Fuoriclasse", in seguito "*Statuto*".

TITOLO I - CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 1 - Denominazione sociale

1. L'organizzazione di volontariato cui al presente atto, in seguito denominata "*l'Associazione*", è denominata: "**I FUORICLASSE ODV**" ovvero "**I FUORICLASSE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**".

2. L'utilizzo della locuzione "*organizzazione di volontariato*" o dell'acronimo "*ODV*" nella denominazione sociale cui sopra è strettamente legato all'eventuale futura iscrizione nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi della *Legge della Regione Marche 30 Maggio 2012, n.15* finché vigente e/o all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore ai sensi del Codice del Terzo Settore quando questo sarà operativo.

3. Successivamente all'iscrizione a quest'ultimo, l'Associazione utilizzerà dette locuzioni aggiuntive e gli estremi di iscrizione a detto Registro negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. Contrariamente, qualora per qualsiasi causa l'Associazione non sia iscritta all'uno o all'altro registro dovrà eliminare tali aggiuntive diciture dalla denominazione sociale utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

ARTICOLO 2 - Sede legale e sede sociale

1. L'Associazione ha sede legale in C.DA ACQUEDUQUE, 28, CAP 62100, del Comune di Macerata, Provincia di Macerata.

2. E' fatto obbligo all'Associazione di tenere presso la sede legale il complesso dei libri sociali cui al successivo Titolo III e ogni altro documento, atto, contratto, ecc. riferibile alla gestione dell'ente stesso.

3. Con la terminologia "sede sociale" si intende il luogo fisico in cui prevalentemente sono esercitate dall'Associazione le finalità e le attività statutarie. L'Associazione potrà istituire una o più sede sociali in località diverse dalla sede legale.

ARTICOLO 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ARTICOLO 4 - Scopi, finalità e attività

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

2. In particolare l'Associazione si costituisce al *fine di contribuire a supportare e implementare la partecipazione di soggetti minori ad attività socio-educative di gruppo, in particolare ma non unicamente attività sportivo-culturali*. Vuole contribuire a ridurre e/o eliminare ostacoli invalidanti la partecipazione degli stessi alle attività offerte da enti terzi o gestite e organizzate dall'Associazione stessa contribuendo così alla lotta all'emarginazione e favorendo l'integrazione social-comunitaria.

3. L'Associazione contribuisce a promuovere la partecipazione a esperienze socio-educative di gruppo, in quanto consentono a ogni minore di:

- Allenarsi e sperimentarsi ad esprimere la propria personalità, a fortificare la propria capacità di socializzazione, ecc.;
- Sperimentarsi in occasioni di confronto e scontro con l'altro, allenando e acquisendo consapevolezza dell'importanza di occasioni di confronto costruttivo e di occasioni in cui far valere la propria assertività;
- Apprende sani valori quali a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo la responsabilità individuale e di gruppo, l'impegno, l'umiltà, lo spirito di sacrificio, la sofferenza, la lealtà e l'appartenenza a una squadra, a un gruppo



4. L'Associazione svolge in via principale e prevalentemente in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o delle persone associate a eventuali futuri enti aderenti:

- a) **Interventi e servizi sociali** ai sensi dell'art.5, co.1, lett.a) cui al D.Lgs 117/2017 e s.m.i.. A norma del citato articolo, per "interventi e servizi sociali" è inteso: *interventi e servizi finalizzati alla promozione di interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione. Inoltre, si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;*
- b) **Educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa** ai sensi dell'art.5, co.1, lett.d) cui al D.Lgs 117/2017 e s.m.i.;
- c) **Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi dell'art.5, co.1, lett. i) cui al D.Lgs 117/2017 e s.m.i.;
- d) **Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa** ai sensi dell'art.5, co.1, lett. l) cui al D.Lgs 117/2017 e s.m.i.;
- e) **Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione**, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale ai sensi dell'art.5, co.1, lett.o) cui al D.Lgs 117/2017 e s.m.i.;
- f) **Organizzazione e gestione di attività sportivo dilettantistiche** ai sensi dell'art.5, co.1, lett. t) cui al D.Lgs 117/2017 e s.m.i.;
- g) **Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco**, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale ai sensi dell'art.5, co.1, lett. w) cui al D.Lgs 117/2017 e s.m.i..

5. L'Associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, svolgerà a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo le seguenti attività specifiche:

- a) Contributi a fondo perduto finalizzati a farsi carico delle spese necessarie e indispensabili a garantire la partecipazione ad attività socio-educative e in particolare sportivo-culturali a minori appartenenti a nuclei familiari caratterizzati da difficoltà socio-economiche;
- b) Organizzazione e/o gestione associativa di attività socio-educative e in particolare sportivo-culturali;
- c) Supporto tecnico-sociale a detti nuclei familiari ai fini di semplificare la partecipazione dei rispettivi minori alla attività socio-educative;
- d) Promozione dell'opportunità attraverso campagne di comunicazione, eventi, ecc. finalizzati alla sensibilizzazione in merito all'esistenza della problematica sociale, ai valori e all'importanza educativa derivante dalla partecipazione di minori a esperienze socio-educative caratterizzate dal lavoro di gruppo e delle dinamiche ad esso correlate. Tale attività si configura quale strumento collaterale di promozione dei valori della cittadinanza attiva a sostegno e lotta nei confronti di disagi socio-economico-territoriali.
- e) Costruzione di reti formali e informali fra enti e persone fisiche vicine alle finalità generali e specifiche perseguite e collaboranti fine di contribuire alla realizzazione delle stesse;
- f) Costruzione di rete di comunicazione triangolare tra l'Associazione, i nuclei familiari interessati e gli enti erogatori di attività socio-educative al fine di monitorare l'efficacia degli interventi associativi, garantire supporto sociale ai nuclei familiari beneficiari, intercettare precocemente eventuali problematiche sviluppatesi in merito, ecc.

6. In attesa dell'istituzione e della piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e ai fini dell'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato ad opera della Regione Marche ai sensi della Legge regionale 30 Maggio 2012, n.15 e finché sarà vigente, si rimanda al successivo Titolo VI in merito alle disposizioni transitorie relative alle attività di interesse generale perseguite dall'Associazione ai sensi della normativa citata.

7. L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

8. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà a mero titolo esemplificativo e non esaustivo possedere, gestire, prendere e/o dare in locazione beni mobili e/o immobili e potrà stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere. Resta fermo il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente Statuto e nel Titolo VIII, IX e X del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 5 - Attività diverse

1. In linea con le finalità generali e specifiche perseguite, con l'art.6 del Codice del Terzo Settore e al fine di rispondere efficacemente a connesse problematiche sociali mutevoli nel tempo anche a causa di fattori esterni talvolta imprevedibili, l'Associazione si riserva la possibilità di esercitare attività di interesse generale diverse da quelle cui al precedente art.4 purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'Associazione.

2. L'Associazione si impegna a esercitare dette attività, nel rispetto dei criteri, limiti e procedure definiti con apposito e successivo decreto ministeriale.

3. E' competenza del Consiglio Direttivo dell'Associazione, in seguito "Consiglio", deliberare tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse al fine di sottoporle all'approvazione dell'Assemblea Generale degli associati e aderenti dell'Associazione, in seguito "Assemblea".

4. Il Consiglio documenterà il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione del bilancio di esercizio secondo modalità descritte all'art.13 del Codice del Terzo settore in combinato disposto al *Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 Marzo 2020*.

TITOLO II - MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 6 - Soggetti di cui si avvale l'Associazione

1. Allo scopo di realizzare le finalità e le attività associative, l'Associazione può avvalersi del contributo di:

a) **Associati o aderenti:** le cui caratteristiche, i requisiti e le modalità di ammissione e i diritti e i doveri sono codificati al presente Titolo II. Il contributo di detti soggetti sarà esclusivamente quello volontario e non retribuito, ai sensi dell'art. 32 comma 1 in combinato disposto all'art.17 del Codice del Terzo Settore;

b) **Soggetti volontari:** quali persone che, per propria libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, tramite il supporto alle attività dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi del già citato art.17 del Codice del Terzo Settore. Non si considera volontario l'associato o aderente che coadiuvi occasionalmente gli organi sociali nello svolgimento delle rispettive funzioni;

c) **Soggetti lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura:** L'Associazione usufruirà di tali prestazioni esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'ente stesso ovvero nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta ai sensi dell'art.33 del Codice del Terzo Settore. Si rimanda agli artt. 8 e 16 del citato Codice in merito al trattamento economico e alla corresponsione dei lavoratori cui alla presente lettera.

2. Si rimanda all'art.17 del Codice del Terzo Settore in merito: ai vincoli, limiti, divieti e incompatibilità tra la qualifica di volontario e di lavoratore nella stessa associazione; al divieto di retribuzione ai soggetti volontari; e, infine, alla possibilità di rimborso ai soggetti volontari.

3. E' obbligo dell'Associazione assicurare ogni volontario occasionale o meno di cui si avvalga ai sensi dell'art.18 del Codice del Terzo Settore e di successivo decreto del ministeriale in materia.

4. E' obbligo dell'Associazione sottoporre i propri volontari ad adeguata, efficace e completa formazione in merito alle pratiche e alle accortezze relative alla salute e sicurezza sui luoghi in cui gli stessi andranno a operare. L'Associazione garantisce la formazione ai sensi del *Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81*;

5. Si rimanda al già citato art.33 del Codice del Terzo Settore in merito al rapporto numerico tra soggetti lavoratori e soggetti volontari che operano per conto dell'Associazione.

6. L'Associazione potrà partecipare quale socio, associato, aderente, ecc. ad altre associazioni, enti, reti, ecc. aventi finalità analoghe a quelle cui al presente Statuto.

ARTICOLO 7 - Requisiti e caratteristiche degli associati e aderenti

1. Ai fini del mantenimento della qualifica di organizzazione di volontariato e ai sensi dell'art.32 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve essere composta da un numero di associati non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.

2. A seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore e nel caso in cui il numero degli associati divenisse inferiore a quello minimo previsto al presente articolo, l'Associazione deve entro un anno integrare detto numero di associati. In caso contrario l'Associazione sarà cancellata da detto registro e perderà la qualifica di organizzazione di volontariato.



3. Possono associarsi o aderire all'Associazione persone fisiche e, a far data dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, anche altre ODV e/o Enti del terzo settore o comunque senza scopo di lucro purché nei limiti dell'art.32 del Codice del Terzo Settore. Le persone fisiche e gli enti in questione devono credere ed esprimere sentimenti e comportamenti democratici, non discriminatori nei confronti di sesso, etnia, idee e religione e, infine, devono condividere le finalità e i principi statutari dell'Associazione.

4. Possono associarsi o aderire all'Associazione coloro che:

- a) Alla data di sottoscrizione della domanda di ammissione abbiano compiuto almeno 16 anni;
- b) Abbiano partecipato attivamente e ripetutamente a esperienze socio-educative di gruppo, abbiano partecipato ad attività sportivo-culturali di squadra, siano abituati a lavorare e cooperare in gruppo e/o credano fermamente nella promozione delle finalità generali e specifiche cui al precedente Titolo I.

5. L'elenco degli associati e aderenti all'Associazione è tenuto costantemente aggiornato nel Libro degli associati o aderenti.

ARTICOLO 8 - Ammissione e diritti degli associati e aderenti

1. L'ammissione di associati o aderenti è libera e soggetta ai requisiti previsti al presente Statuto.

2. La domanda di ammissione, redatta direttamente dal soggetto che desidera essere riconosciuto come associato o aderente, deve essere inoltrata al Consiglio a mezzo del Presidente e deve:

- a) Esprimere la propria credenza alle finalità promosse dall'Associazione e il relativo impegno a contribuire a realizzarle;
- b) Contenere l'impegno ad osservare quanto disposto dall'Atto Costitutivo, dal presente Statuto e da regolamenti, atti e disposizioni adottate dagli organi associativi.

3. Ai sensi dell'art.23 del Codice del Terzo settore, l'ammissione di nuovi associati è competenza del Consiglio e si sviluppa attraverso la seguente procedura:

- a) La domanda di ammissione va inoltrata al Presidente il quale la trasmette al Consiglio che delibera secondo criteri di ragionevolezza, non discriminazione e coerenza con le finalità perseguite e le attività di interesse generale esercitate;
- b) La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli associati e aderenti a cura del Consiglio a mezzo del Segretario Generale dell'Associazione (in seguito "Segretario");
- c) In caso di diniego, il Consiglio deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione entro sessanta giorni e comunicarla agli interessati;
- d) Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio, il soggetto proponente può chiedere entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto che sull'istanza si pronunci l'Assemblea. Quest'ultima delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

5. Ai sensi dell'art.24 del Codice Civile il diritto di recesso dalla qualifica di associato o aderente è esercitabile attraverso motivata dichiarazione da inviarsi al Consiglio a mezzo del Presidente e diventerà efficace allo scadere dell'anno sociale in corso purché inoltrata almeno tre mesi prima di detta scadenza.

6. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

7. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

8. L'adesione all'Associazione garantisce all'associato e all'aderente:

- a) Diritto di voto in Assemblea secondo disposizioni cui al successivo Titolo III, Capo II;
- b) Il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi e cariche sociali.

9. Ai sensi dell'art.24 del Codice Civile la qualifica di associato o aderente non è trasmissibile a terzi.

ARTICOLO 9 - Doveri degli associati e aderenti

1. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati e aderenti al rispetto delle disposizioni cui all'Atto Costitutivo, al presente Statuto e ai regolamenti, atti e disposizioni adottate dagli organi associativi, in linea con l'impegno dichiarato nella domanda di ammissione.

2. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati e aderenti che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

ARTICOLO 10 - Sanzioni disciplinari a carico di associati e aderenti

1. All'associato o aderente che non osservi quanto codificato al presente Titolo, si renda responsabile di infrazioni disciplinari e/o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio le seguenti sanzioni disciplinari necessariamente motivate:

- a) Richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) Sospensione dell'esercizio dei diritti dell'associato o aderente;



c) Delibera di espulsione dell'associato o aderente.

2. La delibera consiliare di espulsione dell'associato o aderente dovrà essere approvata o rigettata dall'Assemblea in sede di prima convocazione utile.

3. Contro le decisioni del Consiglio in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea. Il ricorso motivato dovrà essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. L'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di trenta giorni dalla presentazione del ricorso e dovranno essere comunicate per conoscenza al Consiglio ed ai soci interessati entro sessanta giorni.

ARTICOLO 11 - Perdita della qualifica di associato o aderente

1. La qualifica di associato o aderente può venire meno per i seguenti motivi:

- a) Dimissioni effettuate da parte dell'associato o aderente;
- b) Decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti e in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) Delibera di espulsione del Consiglio approvata dall'Assemblea;
- d) Ritardato pagamento della quota associativa, per oltre un anno dalla scadenza fissata per il versamento;
- e) Morte.

TITOLO III - STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

CAPO I - ORGANI E CARICHE SOCIALI

ARTICOLO 12 - Organi e cariche sociali

1. Seguono gli organi sociali componenti la struttura organizzativo-gestionale dell'Associazione:

- a) l'**Assemblea Generale** degli associati e aderenti;
 - b) Il **Consiglio Direttivo**;
 - c) Il **Presidente**;
 - d) Il **Segretario Generale**;
 - e) Il **Tesoriere**;
 - f) L'**Organo di Controllo** (monocratico o collegiale): l'Associazione nominerà detto organo sociale in caso di raggiungimento dei parametri tecnico-economici cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore;
2. Ai sensi degli artt.8 e 34 del Codice del Terzo Settore, tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito salvo eventuali rimborsi relativi a spese effettivamente sostenute e documentate effettuate esclusivamente in relazione allo svolgimento della funzione sociale.
3. L'Associazione nominerà un **revisore dei conti** o una **società di revisione legale** iscritti nell'apposito *Registro dei Revisori Legali* quando siano raggiunti i limiti e i parametri cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore. Il revisore o la società di revisione non si configura né come organo sociale né come carica sociale dell'Associazione.

CAPO II - ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI E ADERENTI

ARTICOLO 13 - Competenze

1. All'Assemblea, convocata in via ordinaria e ai sensi dell'art.25 del Codice del Terzo Settore, spettano i seguenti compiti:

- a) Eleggere e revocare dei membri del Consiglio;
- b) Costituire l'Organo di Controllo e/o nominare il Revisione legale dei conti, attraverso apposita modifica statutaria effettuata secondo le disposizioni del presente documento;
- c) Discutere, deliberare, approvare o/o rigettare le deliberazioni consiliari.
- d) Discutere e deliberare approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo redatti dal Consiglio. Ai sensi dell'art.20 del Codice Civile e del successivo Titolo IV del presente Statuto, deve essere convocata almeno un'Assemblea all'anno al fine di approvare i bilanci;
- e) Discutere e deliberare sulla relazione annuale del Consiglio relativa alle attività svolte e gli obiettivi raggiunti dall'Associazione in detta annualità;
- f) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) Deliberare in merito alle delibere di rigetto del Consiglio relative alle domande di iscrizione di nuovi associati o aderenti;
- h) Deliberare in merito all'esclusione di associati o aderenti secondo le disposizioni previste al presente Statuto e all'art.24 del Codice Civile;
- i) Deliberare la quota e gli eventuali contributi associativi proposta dal Consiglio;
- j) Approvare uno o più regolamenti interni predisposti dal Consiglio;



- k) Discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
2. All'Assemblea, convocata in via straordinaria e ai sensi dell'art.25 del Codice del Terzo Settore, spettano i seguenti compiti:
- a) Eleggere il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione, in seguito e rispettivamente "Presidente" e "Vice Presidente";
 - b) Eleggere nuovi membri del Consiglio Direttivo in caso di dimissioni dell'organo stesso;
 - c) Discutere e deliberare l'eventuale deliberazione di sfiducia del Presidente a opera del Consiglio;
 - d) Deliberare modifica della sede legale dell'Associazione e/o istituzione di una o più sedi sociali;
 - e) Discutere e deliberare in merito alle proposte di modifica dello Statuto;
 - f) Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - g) Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
3. E' facoltà degli associati, degli aderenti e/ degli altri organi e cariche sociali ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un decimo dei soci, pervenga al Consiglio a mezzo del Presidente entro otto giorni precedenti la data dell'Assemblea stessa.

ARTICOLO 14 - Partecipazione e diritto di voto

1. Partecipano e hanno diritto di voto all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli associati e aderenti all'Associazione che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati o aderenti. Ciascuno dei soggetti esposti ha diritto a un voto.
2. In caso aderiscano uno o più enti del Terzo Settore, l'Associazione potrà valutare di attribuire uno o più voti a ciascun ente secondo le modalità previste dall'art.24 del Codice Terzo Settore.
3. Ai sensi del già richiamato art.24 del Codice del Terzo settore, ogni associato o aderente:
- a) Può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione;
 - b) Può rappresentare sino a un massimo di tre associati se specificato in loro delega scritta.
4. Ai sensi dell'art.24 del Codice del Terzo Settore in combinato disposto all'art.2372 del Codice Civile, se la rappresentanza di un associato o aderente è conferita a altre ODV e/o Enti del terzo settore o comunque senza scopo di lucro associati all'Associazione, questi possono delegare solamente un proprio associato, dipendente o collaboratore
5. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
6. Ai sensi dell'art.21 del Codice Civile i membri del Consiglio (in seguito "consiglieri") non hanno diritto al voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
7. Ai sensi dell'art. 24 del Codice del Terzo Settore, la partecipazione e/o la votazione all'Assemblea può avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza.
8. Gli associati e aderenti possono ricoprire cariche sociali in altri enti anche differenti da enti del Terzo settore purché lo portino a conoscenza in sede d'Assemblea e questo non si traduca:
- a) In un'opera di coordinamento, direzione e/o controllo dominante sulle maggioranze dell'Associazione attraverso cui gli enti in questione possano influenzare l'Associazione stessa;
 - b) Nella disponibilità della maggioranza dei voti in mano agli stessi tale da determinare coordinamento, direzione e/o controllo sull'Associazione influenzandone attività, indirizzo e operato.

ARTICOLO 15 - Convocazione

1. L'Assemblea viene convocata indipendentemente sia in via ordinaria o in via straordinaria ogni qual volta se ne ravvisi necessità ma almeno una volta l'anno. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ai sensi dell'art.20 del Codice Civile.
2. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
- a) per decisione del Consiglio;
 - b) su motivata richiesta indirizzata al Presidente da almeno un decimo degli associati e aderenti ai sensi dell'art.20 del Codice Civile.
3. La comunicazione scritta di convoca degli associati o aderenti alle Assemblee avverrà tramite uno dei seguenti strumenti:
- a) Lettera semplice;
 - b) Posta elettronica ordinaria;
 - c) Posta Elettronica Certificata (P.E.C.);
 - d) FAX;

1. The first of these is the fact that the Commission has not yet received any information from the Member States as to the progress of the implementation of the measures proposed in the White Paper on the subject of the common market for goods.

2. The second is the fact that the Commission has not yet received any information from the Member States as to the progress of the implementation of the measures proposed in the White Paper on the subject of the common market for services.

3. The third is the fact that the Commission has not yet received any information from the Member States as to the progress of the implementation of the measures proposed in the White Paper on the subject of the common market for capital.

4. The fourth is the fact that the Commission has not yet received any information from the Member States as to the progress of the implementation of the measures proposed in the White Paper on the subject of the common market for research and development.

5. The fifth is the fact that the Commission has not yet received any information from the Member States as to the progress of the implementation of the measures proposed in the White Paper on the subject of the common market for culture and education.

6. The sixth is the fact that the Commission has not yet received any information from the Member States as to the progress of the implementation of the measures proposed in the White Paper on the subject of the common market for transport.

7. The seventh is the fact that the Commission has not yet received any information from the Member States as to the progress of the implementation of the measures proposed in the White Paper on the subject of the common market for energy.

8. The eighth is the fact that the Commission has not yet received any information from the Member States as to the progress of the implementation of the measures proposed in the White Paper on the subject of the common market for environment.

9. The ninth is the fact that the Commission has not yet received any information from the Member States as to the progress of the implementation of the measures proposed in the White Paper on the subject of the common market for social policy.

10. The tenth is the fact that the Commission has not yet received any information from the Member States as to the progress of the implementation of the measures proposed in the White Paper on the subject of the common market for justice and internal security.

11. The eleventh is the fact that the Commission has not yet received any information from the Member States as to the progress of the implementation of the measures proposed in the White Paper on the subject of the common market for foreign policy and international relations.

12. The twelfth is the fact that the Commission has not yet received any information from the Member States as to the progress of the implementation of the measures proposed in the White Paper on the subject of the common market for the European Court of Justice.

13. The thirteenth is the fact that the Commission has not yet received any information from the Member States as to the progress of the implementation of the measures proposed in the White Paper on the subject of the common market for the European Court of Auditors.

14. The fourteenth is the fact that the Commission has not yet received any information from the Member States as to the progress of the implementation of the measures proposed in the White Paper on the subject of the common market for the European Central Bank.

15. The fifteenth is the fact that the Commission has not yet received any information from the Member States as to the progress of the implementation of the measures proposed in the White Paper on the subject of the common market for the European Council.



e) Ogni eventuale altro futuro strumento di comunicazione l'Associazione ritenga utile ed egualmente efficace per dette comunicazioni.

4. In via secondaria e strumentale la comunicazione scritta potrà inoltre essere affissa in sede legale e nelle eventuali sedi sociali e/o pubblicata nel sito internet dell'Associazione.

5. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato agli associati e aderenti almeno dieci giorni prima della data stabilita e dovrà specificare luogo, data e ora dell'incontro, eventuale specifica del/dei soggetto/i avente/i richiesto Assemblea, gli argomenti posti all'ordine del giorno e, infine, eventuale documentazione necessaria ai fini delle deliberazioni assembleari.

ARTICOLO 16 - Quorum e maggioranze deliberativi

1. Ai sensi dell'art.21 del Codice Civile, l'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente e validamente costituita:

a) In prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e aderenti.

b) In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati e aderenti presenti.

2. Ai sensi dell'art.21 del Codice Civile, l'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e aderenti.

3. L'assemblea è presieduta dal Presidente e dal Vice Presidente e qualora fosse necessario da persona designata dall'Assemblea.

4. I verbali delle riunioni dell'Assemblea:

a) Sono redatti dal Segretario in carica o, in caso di sua assenza e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente fra i presenti;

b) Figureranno nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) Un loro estratto sarà affisso nei locali della sede legale e nelle eventuali sedi sociali, pubblicato nel sito internet dell'Associazione e/o comunicato attraverso altro strumento in grado di garantirne efficacie comunicazione agli associati e aderenti.

5. Il Presidente ha la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da Segretario per quella sola Assemblea.

6. In riferimento alle sedute di Assemblea e ai sensi del citato art.21 del Codice Civile, seguono le maggioranze necessarie ai fini della validità delle votazioni e conseguentemente delle deliberazioni assembleari:

a) L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta;

b) L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

c) Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati e aderenti aventi diritto.

7. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli associati e aderenti anche se assenti, dissidenti, astenuti o impossibilitati dal voto.

ARTICOLO 17 - Annullamento e sospensione delle deliberazioni dell'Assemblea

In riferimento all'annullamento e alla sospensione delle deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla Legge, all'Atto Costitutivo e/o allo Statuto dell'Associazione, si rimanda alle disposizioni cui all'art.23 del Codice Civile

CAPO III - CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 18 - Competenze

1. Il Consiglio Direttivo, quale organo amministrativo e di indirizzo dell'Associazione, è responsabile verso l'Assemblea della gestione associativa ed ha il compito di:

a) Convocare l'Assemblea e definirne l'ordine del giorno;

b) Eleggere nel suo seno il Segretario ed il Tesoriere.

c) Deliberare sfiducia al Presidente e sottoporla all'Assemblea;

d) Predisporre il programma annuale di attività associative da sottoporre all'Assemblea;

e) Predisporre un piano di interventi triennale da sottoporre all'Assemblea. Tale piano triennale sarà utilizzato per indirizzare e programmare l'intervento associativo nel breve-lungo periodo.

f) Predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;

g) Dare esecuzione alle delibere assembleari;

h) Predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti dall'Associazione da sottoporre all'Assemblea;

100

... ..



- i) Ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - j) Deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
 - k) Definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generali in linea con quanto disposto al precedente art.5 e alle normative vigenti;
 - l) Documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte di cui al precedente art.5 nella relazione di missione del bilancio di esercizio secondo modalità descritte all'art.13 del Codice del Terzo settore in combinato disposto al *Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 05 Marzo 2020*;
 - m) Predisporre e sottoporre all'Assemblea il bilancio di esercizio relativo al precedente anno sociale e il bilancio preventivo secondo modalità descritte all'art.13 del Codice del Terzo settore in combinato disposto al *Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 05 Marzo 2020*;
 - n) Deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario associativo. Sarà cura del Consiglio proporre in Assemblea la quota annuale e/o gli eventuali contributi associativi;
 - o) Dare parere su ogni altro oggetto formalmente sottoposto al suo esame dall'Assemblea, dagli altri membri del Consiglio, dagli altri organi e/o cariche sociali o dagli associati e/o aderenti;
 - p) Procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi degli associati e aderenti per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun soggetto prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
 - q) Deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi associati o aderenti;
 - r) Deliberare e irrogare sanzioni disciplinari agli associati o aderenti ed eventuale cancellazione degli stessi dal Libro degli associati e aderenti;
 - s) Deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione a enti e istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designando e nominando i propri rappresentanti presso gli stessi tra gli associati e aderenti;
 - t) Deliberare sulle istanze di accesso ai libri sociali da parte di associati o aderenti;
 - u) Redigere eventuali regolamenti interni;
 - v) Procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
 - w) Redigere eventuali e necessario proposte di modifica statutaria da sottoporre all'Assemblea.
2. E' facoltà degli consiglieri e/ degli altri organi e cariche sociali ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno del Consiglio purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un decimo dei membri del Consiglio, pervenga al Consiglio a mezzo del Presidente entro cinque giorni precedenti la data Consiglio stesso.

ARTICOLO 19 - *Composizione del Consiglio e caratteristiche dei consiglieri*

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un **minimo di tre a un massimo di cinque membri** nominati dall'Assemblea ordinaria. Ai sensi degli artt.26 e 34 del Codice del Terzo Settore, tutti i componenti del Consiglio devono essere scelti tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti giuridici associati tra i propri associati.
2. Ogni consigliere ha diritto a un voto.
3. Il Presidente e il Vice Presidente presiedono e prendono parte al Consiglio con la qualifica di membri effettivi dello stesso e con diritto di voto. Al numero di membri di cui si compone il Consiglio si aggiungono Presidente e Vice Presidente, estendendo conseguentemente la composizione numerica del Consiglio a **massimo sette membri** loro compresi.
4. In linea con le finalità specifiche dell'Associazione, almeno uno dei consiglieri deve essere un giovane di età compresa tra i 16 e i 30 anni se questi presente fra i candidati consiglieri.
5. Analogamente con quanto disposto in merito all'Assemblea cui al precedente Capo II, ogni consigliere:
 - a) Può farsi rappresentare in Consiglio da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione;
 - b) Può rappresentare sino a un massimo di un consigliere se specificato in sua delega scritta.
6. Tutto il Consiglio, deve essere composto da associati e dura in carica 3 anni.
7. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.
8. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà:
 - a) Subentreranno i gli associati che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta all'associato che ha la maggiore anzianità di iscrizione.



- b) Nell'eventualità che la graduatoria degli eletti risulti insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea.
9. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
10. Nel caso di dimissioni del Consiglio, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei consiglieri.
11. In caso di dimissioni del Consiglio, deve essere convocata Assemblea straordinaria a cura dello stesso Consiglio dimissionario ed entro trenta giorni dalla data delle dimissioni.
12. Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.
13. Ai sensi dell'art.26 del Codice del Terzo Settore, il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni a detto potere non sono opponibili a terzi se non sono iscritte al Registro unico nazionale del Terzo Settore quando questo sarà operativo o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
14. I consiglieri possono ricoprire cariche sociali in altri enti anche differenti da enti del Terzo settore purché lo portino a conoscenza in sede d'Assemblea e questo non si traduca:
- a) In un'opera di coordinamento, direzione e/o controllo dominante sulle maggioranze dell'Associazione attraverso cui gli enti in questione possano influenzare l'Associazione stessa;
- b) Nella disponibilità della maggioranza dei voti in mano agli stessi tale da determinare coordinamento, direzione e/o controllo sull'Associazione influenzandone attività, indirizzo e operato.
15. Al fine di garantire continuità dell'indirizzo associativo, ottimizzare il passaggio di cariche e mandati fra associati e migliorare la fluidità della gestione associativa, è facoltà del Consiglio proporre al Presidente e/o al Vice Presidente uscente di partecipare alle successive riunioni del Consiglio in qualità di uditore, consulente e senza diritto di voto per un periodo di tempo da definirsi attraverso libero accordo fra le parti. Il Presidente e il Vice Presidente uscente sono obbligati dagli stessi doveri cui i membri del Consiglio.

ARTICOLO 20 - Convocazione

1. Il Consiglio si riunisce almeno una volta al bimestre.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogniquale volta lo ritenga necessario o quando lo richiedano al Presidente almeno tre componenti del Consiglio stesso.
3. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio potrà anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza.
4. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente mediante gli stessi strumenti previsti per la convocazione dell'Assemblea cui al precedente art.15 e almeno otto giorni prima della data dell'incontro.
5. La comunicazione di convoca del Consiglio dovrà specificare luogo, data e ora dell'incontro, eventuale specifica del/dei soggetto/i avente/i richiesto l'incontro, gli argomenti posti all'ordine del giorno e, infine, eventuale documentazione necessaria ai fini delle deliberazioni consiliari.
6. In caso di motivata necessità e urgenza la comunicazione di convoca può avvenire senza il rispetto del termine previsto al presente articolo purché nell'utilizzo degli strumenti di comunicazione ivi richiamati,
7. In particolari casi di motivata necessità e urgenza le consultazioni avvenute tramite via telefonica, videoconferenza, posta elettronica, ecc. possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio qualora vengano sentiti tutti i consiglieri e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva, ferme restando le maggioranze previste.
8. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. In caso di deliberazioni di carattere patrimoniale e finanziario il verbale sarà sottoscritto anche dal Tesoriere.
9. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.
10. Il Consiglio, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a scopo consultivo alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
11. Il Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di *Commissioni consultive o di studio* nominate dal Consiglio stesso e composte da associati e/o aderenti o meno.
12. Il Consiglio attraverso indispensabile autorizzazione assembleare può attribuire al Presidente e/o anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ARTICOLO 21- Quorum e maggioranze deliberative

1. Il Consiglio si riunisce sempre in unica convocazione.



2. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della metà più uno dei consiglieri in carica e sono presiedute dal Presidente e dal Vice Presidente o, in loro assenza, da un consigliere designato dai presenti.
3. Il Consiglio delibera con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi e per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o in caso di sua assenza del Vice Presidente.
4. Il Consiglio può esercitare potere di sfiducia nei confronti del Presidente con la maggioranza di almeno i due terzi dei consiglieri in carica. Nella votazione in oggetto il Presidente non ha diritto di voto. Il Consiglio ha l'obbligo di convocare Assemblea straordinaria entro i successivi 30 giorni decorrenti dalla delibera di sfiducia al fine di sottoporla all'approvazione o rigetto dell'Assemblea stessa.

ARTICOLO 22 - Annullamento e sospensione delle deliberazioni

E' competenza dell'Assemblea in sede ordinaria approvare motivate delibere di annullamento, modifica e/o sospensione di deliberazioni consiliari.

CAPO IV - CARICHE SOCIALI

ARTICOLO 23 - Il Presidente e il Vice Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione stessa agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
3. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea in sede straordinaria.
4. Il Presidente convoca le sedute del Consiglio e ne definisce l'ordine del giorno.
5. Il Presidente presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio e, inoltre, convoca le riunioni del Consiglio.
6. Il Presidente e il Vice Presidente prendono parte al Consiglio con la qualifica di membri dello stesso, con diritto di voto e sono obbligati dagli stessi doveri cui i membri del Consiglio.
7. Il mandato del Presidente e del Vice Presidente coincide con quello del Consiglio.
8. Al fine di garantire continuità dell'indirizzo associativo, ottimizzare il passaggio di cariche e mandati fra associati e migliorare la fluidità della gestione associativa, è facoltà del Consiglio proporre al Presidente e/o al Vice Presidente uscente di partecipare alle successive riunioni del Consiglio in qualità di uditore, consulente e senza diritto di voto per un periodo di tempo da definirsi attraverso libero accordo fra le parti. Il Presidente e il Vice Presidente uscente sono obbligati dagli stessi doveri cui i membri del Consiglio.
9. Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei associati e aderenti che dei terzi.
10. Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio.
11. In particolari casi di motivata necessità e urgenza, può adottare provvedimenti purché questi vengano sottoposti alla ratifica del Consiglio alla prima seduta utile convocata.
12. Il Presidente assicura la presenza dei libri sociali e di ogni altro documento correlato e relativo alla gestione dell'Associazione presso la sede legale.
13. E' compito del Presidente depositare gli atti, garantire la completezza delle informazioni associative e inviare tempestivamente aggiornamenti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
14. In caso d'impedimenti all'esercizio delle proprie funzioni, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione. Detta sostituzione deve essere sottoposta a ratifica da parte dell'Assemblea alla prima seduta utile convocata e indipendentemente dalla temporaneità o meno della sostituzione in questione.
15. E' facoltà del Consiglio deliberare attribuzione di alcune funzioni del Presidente a uno o più consiglieri in via transitoria o per l'intera durata della carica. E' facoltà del Consiglio rimuovere tale attribuzione.
16. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

ARTICOLO 24 - Il Segretario

1. Il Segretario:
 - a) Dirige gli uffici dell'Associazione;
 - b) Cura il disbrigo degli affari ordinari;
 - c) Redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio;
 - d) Attende alla corrispondenza;
 - e) Cura la tenuta dei libri sociali;
 - f) Trasmette le lettere di convocazione per le sedute dell'Assemblea e del Consiglio;
 - g) Provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere;
 - h) Verificare la presenza dei libri sociali e di ogni altro documento correlato e relativo alla gestione dell'Associazione presso la sede legale;

...in un'area di sviluppo che consenta di adottare...

Il presidente della Repubblica ha il dovere di assicurare l'unità e l'indivisibilità del territorio nazionale, di mantenere l'ordine pubblico e di garantire la sicurezza dello Stato.

...e per questo, per esempio, si può dire che la cultura è un po' come un...

(Faint, illegible text at the bottom of the page)



- i) Svolge ogni altro coerente compito a lui demandato dagli organi sociali dai quali deve necessariamente ricevere direttive per lo svolgimento dei compiti stessi.
2. Il Segretario è eletto dal Consiglio in seno allo stesso.
3. Il mandato del Segretario coincide con quello del Consiglio.
4. E' facoltà del Consiglio deliberare attribuzione di alcune funzioni del Segretario a uno o più consiglieri in via transitoria o per l'intera durata della carica.

ARTICOLO 25 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere:
- a) Cura la gestione amministrativo-economico-finanziaria dell'Associazione;
- b) Coopera, collabora e supporta il Segretario nella gestione amministrativa dell'Associazione;
- c) Cura il disbrigo degli affari economico-finanziari;
- d) Redige e presenta al Consiglio rapporti economico-finanziari in merito a questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione associativa;
- e) Tiene la idonea contabilità associativa;
- f) Effettua le relative verifiche;
- g) Cura la tenuta del Libro del bilancio di esercizio;
- h) Predispone il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo ai sensi del successivo Titolo IV e dell'art.13 del Codice del Terzo settore in combinato disposto al *Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 05 Marzo 2020*;
- i) Verificare la presenza dei libri sociali e di ogni altro documento correlato e relativo alla gestione dell'Associazione presso la sede legale;
- j) Svolge ogni altro coerente compito a lui demandato dagli organi sociali dai quali deve necessariamente ricevere direttive per lo svolgimento dei compiti stessi.
2. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio in seno allo stesso.
3. Il mandato del Tesoriere coincide con quello del Consiglio.
4. E' facoltà del Consiglio deliberare attribuzione di alcune funzioni del Tesoriere a uno o più consiglieri in via transitoria o per l'intera durata della carica.

ARTICOLO 26 - Responsabilità delle cariche sociali

1. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste al Titolo II del presente Statuto, soprattutto se divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto. Le azioni di responsabilità contro i consiglieri per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'Assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori appositamente nominati dalla stessa.
2. In caso di conflitto di interessi degli consiglieri si applica l'art.27 del Codice del Terzo Settore.
3. I consiglieri rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali, degli associati e aderenti, dei terzi, dei volontari e lavoratori a qualunque titolo ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo Settore. Le disposizioni del citato art.28 si applicano anche ai componenti dell'organo di controllo e al revisore dei conti se eventualmente nominati.
4. Se vi è fondato sospetto che i consiglieri, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione e tali da poter arrecare danno all'Associazione, almeno un decimo degli associati e aderenti possono denunciare i fatti al tribunale ai sensi dell'art.29 del Codice del Terzo Settore. Se costituiti anche l'organo di controllo e/o il revisore dei conti posso agire in tal senso.
5. Ogni associato e aderente può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo se costituito e ai sensi del citato art.29 del Codice del Terzo Settore.

CAPO V - LIBRI SOCIALI

ARTICOLO 27 - Libri sociali

1. L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:
- a) Il *Libro degli associati o aderenti*;
- b) Il *Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali delle sedute assembleari anche se redatti per atto pubblico;
- c) Il *Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio* in cui devono essere trascritti i verbali;
- d) Il *Libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali* costituiti successivamente e al raggiungimento dei parametri di legge quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo l'organo di controllo, ecc.;
- e) Il *Libro dei volontari* che svolgono le attività in modo non occasionale;
- f) Il *Libro del bilancio di esercizio*;
2. I libri di cui alle lettere a), b), c) ed e) sono tenuti a cura del Consiglio e in particolare del Segretario.

Il primo capitolo del libro è dedicato alla storia della letteratura italiana, dalla prima metà del Cinquecento fino all'Unità. L'autore analizza le diverse correnti letterarie e i principali autori di quel periodo, evidenziando l'evoluzione del gusto e delle forme letterarie.

Il secondo capitolo tratta della letteratura del Settecento, in cui si assiste al prevalere dell'illuminismo e al rinnovamento letterario. Si discute di autori come Goldoni, Alfieri e Parini, che rappresentano le diverse tendenze della letteratura dell'epoca. Il terzo capitolo è dedicato al Romanticismo, movimento culturale che segnò una svolta importante nella storia della letteratura italiana. Si analizzano le opere di autori come Manzoni, Leopardi e Foscolo, che esprimevano le idee e le emozioni del loro tempo.

Il quarto capitolo tratta della letteratura dell'Ottocento, in cui si assiste al prevalere del Realismo e del Verismo. Si discute di autori come Verga, Deledda e Capuana, che descrivevano la vita e le condizioni sociali della popolazione italiana. Il quinto capitolo è dedicato alla letteratura del Novecento, in cui si assiste al prevalere dell'Espressionismo e del Surrealismo. Si analizzano le opere di autori come Svevo, Pirandello e Montale, che esprimevano le angosce e le inquietudini dell'epoca.

Il sesto capitolo tratta della letteratura contemporanea, in cui si assiste al prevalere del Neorealismo e del Postmodernismo. Si discute di autori come Calvino, Eco e Pasolini, che hanno segnato la storia della letteratura italiana con le loro opere. Il libro conclude con una sintesi delle tendenze letterarie e una riflessione sul ruolo della letteratura nella società.



3. Il libro di cui alla lettera d), è tenuto a cura dell'organo cui si riferisce.
4. Il libro di cui alla lettera f) è tenuto a cura del Consiglio e in particolare del Tesoriere.
5. E' fatto obbligo all'Associazione tenere presso la propria sede legale i libri sociali cui sopra correlati da ogni altro eventuale documento relativo alla gestione dell'ente.
6. Ai sensi dell'art.15 Codice del Terzo Settore, gli associati e aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali cui al precedente comma 1 lettere a), b), c), e) e f) e di chiedendone un estratto presentando apposita motivata istanza scritta al Consiglio a mezzo del soggetto responsabile del libro d'interesse. Il Consiglio ha il dovere di rispondere entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego motivato di accesso a detti libri, è ammesso ricorso all'Assemblea la quale deve necessariamente pronunciarsi in merito approvando o annullando la delibera consiliare entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di ricorso.
7. Ai sensi dell'art.15 del Codice del Terzo Settore, gli associati e aderenti hanno diritto di esaminare il libro sociale cui al precedente comma 1 lettera d) e di chiedendone un estratto presentando apposita istanza scritta all'organo sociale di riferimento. Detto organo ha il dovere di rispondere entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego motivato di accesso a detto libro, è ammesso ricorso all'Assemblea la quale deve necessariamente pronunciarsi in merito approvando o annullando la delibera entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di ricorso.
8. I Libri sociali potranno essere redatti e tenuti anche in formato digitale.

TITOLO VI - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 28 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

ARTICOLO 29 - Entrate dell'Associazione

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) Quota associativa;
 - b) Eventuali contributi ordinari da stabilirsi annualmente;
 - c) Eventuali contributi straordinari in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
 - d) Contributi e/o finanziamenti degli istituti di credito e di altri enti in genere;
 - e) Contributi di enti e organismi di diritto pubblico, di enti e soggetti del diritto privato, di enti e soggetti del diritto del Terzo Settore ed di altri enti e soggetti in genere;
 - f) Introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
 - g) Raccolta fondi ai sensi dell'art.7 del Codice del Terzo Settore e di successivo decreto ministeriale;
 - h) Azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
 - i) Attività commerciali ai sensi del Titolo VIII, IX e X del Codice del Terzo Settore;
 - j) Rendite;
 - k) Contributi volontari degli associati e/o degli aderenti;
 - l) Donazioni e lasciti;
 - m) Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - n) Proventi derivanti dalle attività previste dall'art.84 del Codice del Terzo Settore;
 - o) Proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui al precedente art.5;
 - p) Ogni altra entrata economico-finanziaria prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.
2. In merito alle attività di interesse generale perseguite l'Associazione può ricevere solamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta come attività secondaria e strumentale secondo quanto previsto all'art.5.
3. Per quanto non previsto al presente articolo si rimanda al Titolo VIII, IX, X del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 30 - Durata del periodo di contribuzione e anno sociale

1. Per "anno sociale" o "esercizio sociale" si intende il periodo di tempo in cui vengono esercitate le attività dell'Associazione e che sarà riportato nel bilancio annuale. La durata dell'esercizio sociale dell'Associazione corrisponde al periodo compreso tra il 01 Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.
2. La quota associativa e i contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.
3. Il socio dimissionario o che comunque cessi di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento della quota associativa e dei contributi ordinari per tutto l'anno sociale in corso.

ARTICOLO 31 - Destinazione del patrimonio e degli avanzi di gestione

1. L'Associazione non persegue scopo di lucro.



2. Ai sensi dell'art.8 del Codice del Terzo Settore:
- Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività specifiche e di interesse generale previste in Atto Costitutivo e Statuto e conseguentemente ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 - All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, il proprio patrimonio e in particolare utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale comunque denominati a fondatori, associati, aderenti, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. In merito alla definizione e alle tipologie di "distribuzione indiretta" del patrimonio, si rimanda all'art.8 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 32 - Rapporto tra gli associati o aderenti e il patrimonio sociale

- Si richiama il precedente art.31.
- L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento all'atto dell'ammissione della quota associativa annua di iscrizione e i contributi ordinari annuali previsti.
- Ulteriori quote, esborsi, finanziamenti o comunque denominate ordinari e/o straordinari saranno approvate dagli stessi associati e aderenti in Assemblea tramite l'esercizio del proprio diritto di voto. Le proposte in merito saranno presentate in Assemblea ad opera del Consiglio secondo disposizioni cui al presente Statuto.
- E' comunque libera e volontaria facoltà degli associati e degli aderenti versare ulteriori contributi al patrimonio sociale rispetto a quelli deliberati dagli organi sociali.
- I contributi possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto. I contributi non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento, trasformazione e/o scissione dell'Associazione e/o in caso di perdita della qualifica di associato o aderente non potrà pertanto né farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di contributo volontario o deliberato dagli organi sociali al patrimonio sociale né l'esercizio di alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
- Il contributo volontario non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.
- Ai sensi dell'art.38 del Codice Civile e in riferimento alle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio associativo. Delle obbligazioni in questione rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione. Il presente comma è efficace fin tanto che l'Associazione manterrà la qualifica di associazione non riconosciuta, in caso di acquisto di personalità giuridica il comma è da ritenersi inefficace e si dovrà procedere a modificata statutaria ai fini dell'adeguamento normativo.
- Ai sensi dell'art.39 del Codice Civile i consiglieri, il Tesoriere e/o coloro che assumono la gestione del patrimonio associativo sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della conformità di utilizzo degli stessi con le attività di interesse generale esercitate.

ARTICOLO 33 - Bilancio di esercizio & Bilancio sociale

- Ai sensi dell'art.2364 del Codice Civile in quanto ritenuto applicabile e in combinato disposto all'art.13 del Codice del Terzo Settore, è fatto obbligo all'Associazione di redigere e approvare entro 4 mesi dalla conclusione di ogni periodo di esercizio sociale:
 - Il **bilancio di esercizio** relativo all'annualità conclusasi;
 - Il **bilancio preventivo** relativo al successivo esercizio sociale.
- Ai sensi dell'art.13 del Codice del Terzo Settore in combinato disposto all'art.20 del Codice Civile, è fatto obbligo di redigere annualmente il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo dell'Associazione i quali devono essere composti:
 - Dallo **stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale** con l'indicazione di proventi e oneri dell'Associazione;
 - Dalla **Relazione di Missione** che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico-gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
- Ai sensi dell'art.13 del Codice del Terzo Settore e delle linee guida previste al *Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 Marzo 2020*:
 - Il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo devono essere redatti conformemente alle disposizioni citate;
 - Il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo possono essere redatti nella forma di rendiconto per cassa se in linea con i parametri previsti;
 - Nella Relazione di Missione dovrà essere documentato il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse esercitate dall'Associazione cui la precedente art.5.



4. Il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo devono essere predisposti e deliberati a opera del Consiglio e devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.
5. I bilanci e i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede legale e nelle eventuali sedi sociali dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione al fine di consentirne l'esame ad associati e/o aderenti che lo richiedano. L'Associazione può deliberare altre modalità, strumenti o mezzi di comunicazione alternativi al deposito della documentazione nelle sedi purché egualmente o maggiormente efficaci e in grado di garantire a ogni associato e/o aderente possibilità di libera consultazione.
6. Al superamento dei limiti previsti dall'art.14 Codice del Terzo Settore, è fatto obbligo all'Associazione di redigere e approvare il **bilancio sociale**. Detto bilancio deve essere redatto ai sensi del citato art.14 in combinato disposto al *Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 Luglio 2019*.
7. A seguito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale relativi all'esercizio precedente devono essere depositati presso l'ufficio competente al registro stesso entro il 30 Giugno di ogni anno.

TITOLO V - ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 34 - Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione dell'Associazione

1. In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
2. Nel caso di scioglimento precedente all'istituzione e operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
3. Con l'entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea o alla Fondazione Italia Sociale cui alla *Legge Delega 6 Giugno 2016 n.106* in combinato disposto al *Decreto del Presidente della Repubblica 28 Luglio 2017*. Si rimanda all'art.9 del Codice del Terzo Settore in merito alle modalità di richiesta del parere al già citato Ufficio regionale e in merito alla nullità di atti di devoluzione del patrimonio residuo in assenza o difformità da detto parere.

ARTICOLO 35 - Trasformazione, fusione e/o scissione dell'Associazione

1. Ai sensi dell'Art.42-bis del Codice Civile:
- a) La trasformazione produce gli effetti dell'art.2498 del Codice Civile. Inoltre, il Consiglio deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'Associazione in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori e aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera assembleare di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500-sexies, secondo comma. Si applicano, inoltre, gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili;
- b) Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle Sezioni II e III del Capo X, Titolo V, Libro V del Codice Civile in quanto compatibili;
2. Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il Libro V del Codice Civile prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

TITOLO VI - RINVIO E NORME FINALI

ARTICOLO 36 - Contenuto e aggiornamento Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

1. Ai sensi dell'Art.48 del Codice del Terzo Settore presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore devono essere depositate le seguenti informazioni relative all'Associazione: denominazione sociale, forma giuridica, sede legale ed eventuali ulteriori sedi sociali secondarie, data di costituzione, oggetto delle attività di interesse generale esercitate, codice fiscale o partita IVA, eventuale possesso di personalità giuridica e relativo patrimonio associativo, generalità dei soggetti che detengono la responsabilità legale e, infine, generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con l'indicazione di poteri e limitazioni.
2. Ai sensi del citato art.48 presso detto Registro devono inoltre essere comunicate e depositate modifiche all'Atto Costitutivo e allo Statuto, deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, estinzione, liquidazione, le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o regolamenti.
3. Le eventuali modifiche alle informazioni cui al presente articolo devono essere depositate presso il competente ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore entro 30 giorni decorsi dalla deliberazione della modifica stessa.
4. Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al presente articolo e dei relativi aggiornamenti è onerato il Consiglio a mezzo del Presidente.

ARTICOLO 37 - Clausola compromissoria



Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 38 - Diritto transitorio

1. Richiamando la Legge 11 Agosto 1991 n.266 e la correlata Legge della Regione Marche 30 Maggio 2012 n.15 finché queste ultime saranno vigenti, le finalità, le attività di interesse generale e le attività specifiche esposte al precedente art.4, seguono le attività perseguite dall'Associazione ai sensi delle presenti leggi:

- a) **Le prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e socio-sanitarie rivolte a soggetti di qualsiasi età, sesso e nazionalità**, con particolare riferimento alle fasce del bisogno sociale caratterizzate da malattia, povertà, diversità e marginalità ai sensi dell'art.2, co.2 lett.a) della Legge regionale 15/2012;
- b) **La promozione e la tutela dei diritti della persona e della qualità della vita** ai sensi dell'art.2, co.2 lett.b) della Legge regionale 15/2012;
- c) **L'animazione, l'educazione, la formazione e l'orientamento delle giovani generazioni** ai sensi dell'art.2, co.2 lett.g) della Legge regionale 15/2012;
- d) **L'educazione e la formazione degli adulti** ai sensi dell'art.2, co.2 lett.h) della Legge regionale 15/2012;
- e) **La promozione dell'attività sportiva non agonistica e ludico-ricreativa** ai sensi dell'art.2, co.2 lett.i) della Legge regionale 15/2012;

ARTICOLO 39 - Rinvio

In merito a quanto non previsto dall'Atto Costitutivo e dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni di cui al Codice Civile, alla Legge 11 Agosto 1991 n.266 finché vigente, alla Legge della Regione Marche 30 Maggio 2012 n.15 finché vigente, al D. Lgs 3 Luglio 2017 n.117 e s.m.i. e norme collegate, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Piediripa (MC), li 25/06/2020

Sig. Antonio Quaranta

Firma

Sig. Franco Forti

Firma

Sig. Emanuele Giganti

Firma

Sig. Luca Micozzi

Firma

Sig. Luca Dignani

Firma

Sig. Azzacconi Alessandro

Firma

Sig.ra Maccari Simona

Firma

Sig. Michele Petti

Firma

Sig. Michele Menichelli

Firma



